

AL. FA. N. 1. 21  
AGENZIA MARITTIMA  
MARINA DI CARRARA



## DIREZIONE MARITTIMA DELLA TOSCANA

DECRETO N° 58 / 2004

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Direttore Marittimo della Toscana:

**VISTO** il precedente Decreto n° 77/02 in data 20 dicembre 2002, relativo alle tariffe di pilotaggio nel porto di Marina di Carrara;

**VISTA** la nota n° DEM3/3741 in data 21 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – di aggiornamento del suddetto decreto;

**VISTI** gli articoli 91 e 96 del Codice della Navigazione e gli articoli 130, 132, 133, 134 e 137 del relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTE** le leggi 27 maggio 1949 n° 260, 31 marzo 1954 n° 90, 5 marzo 1977 n° 54 e n° 336 del 20 novembre 2000;

### DECRETA

#### ARTICOLO 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio nel porto di Marina di Carrara sono così determinate:

#### **1) Servizio reso a bordo:**

1.1 Per tutte le navi, tranne le navi petroliere indicate nei punti successivi:

<i>Scaglioni in G.T. delle navi pilotate</i>			<i>Tariffa base in Euro 2005 - 2006</i>
0	-	500	81,20
501	-	1.000	105,69
1.001	-	2.000	147,70
2.001	-	3.500	282,80
3.501	-	5.000	397,60
5.001	-	7.000	553,00
7.001	-	10.000	666,40

*Per ogni ulteriore  
scaglione di 5.000 G.T.*

*Euro* 73,50

1.2 Per le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

<i>Scaglioni in G.T. delle navi pilotate</i>		<i>Tariffa base in Euro 2005 - 2006</i>
0	- 500	81,20
501	- 1.000	105,69
1.001	- 2.000	147,70
2.001	- 3.500	282,80
3.501	- 5.000	397,60
5.001	- 7.000	552,70
7.001	- 10.000	666,40

*Per ogni ulteriore  
scaglione di 5.000 G.T.*

*Euro* 73,50

1.3 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

<i>Scaglioni in G.T. delle navi pilotate</i>		<i>Tariffa base in Euro 2005 - 2006</i>
0	- 500	97,83
501	- 1.000	127,34
1.001	- 2.000	177,95
2.001	- 3.500	340,72
3.501	- 5.000	479,03
5.001	- 7.000	666,25
7.001	- 10.000	802,88

*Per ogni ulteriore  
scaglione di 5.000 G.T.*

*Euro* 88,56

## **2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):**

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

<i>Scaglioni in G.T. delle navi pilotate</i>		<i>Tariffa base in Euro 2005 - 2006</i>
0	- 500	23,80
501	- 1.000	28,69
1.001	- 2.000	41,30

**NOTE:**

- a) Per le navi dotate di certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, dovranno intendersi riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- b) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore della stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata convenzione:

$$GT = K1V \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,002 \text{ Log}_{10} V \text{)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n° 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a \text{ dove } VE = L \times B \times H$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
<i>Fino a</i>	400	0.58
	1.000	0.43
	5.000	0.35
	10.000	0.34
	25.000	0.33
	50.000	0.32
	100.000	0.31
	150.000	0.30
	200.000	0.29
	250.000	0.28

- c) Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione delle tariffe sarà articolato, nell'ambito dei singoli servizi, secondo le modalità di seguito indicate:

il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri (Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)	<b>0,75</b>
Traghetti merci (Ro-Ro Cargo General Cargo, Ro-Ro Cargo Container Ships, Ro-Ro Cargo Ferries, Ro-Ro Cargo Vehicles Carries)	<b>0.90</b>

### ARTICOLO 2

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilota, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 1.

### ARTICOLO 3

Alla tariffa base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe VHF) vanno addizionate le sottotolate maggiorazioni:

#### A. – per fuori orario

1. il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2. il 50% per le prestazioni eseguite nei giorni festivi;
3. il 100% per prestazioni eseguite nelle festività previste dall'articolo 5 della legge n° 260 del 27 maggio 1949, modificata con leggi n° 90 del 31 marzo 1954, n° 54 del 5 marzo 1977 e n° 336 del 20 novembre 2000, oltre la maggiorazione per i giorni festivi di cui al precedente punto 2 ed eventualmente alle maggiorazioni di cui al precedente punto 1.

Le maggiorazioni percentuali si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

#### B. – per carichi pericolosi

1. il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n° 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65°C.  
Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
2. il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
  - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili;
  - b) a navi vuote o non munite del certificato generale di "gas-free", valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008.

C. – per prestazioni eseguite con un secondo pilota

il 50% per prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

**ARTICOLO 4**

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132 e 133 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione sono disciplinati come segue:

1. quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal regolamento locale per il servizio di pilotaggio, qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

A. se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia al di fuori del limite suddetto:

<i>Scaglioni in GT delle navi pilotate</i>	<i>Euro</i>
0 – 2.000	33,07
2.001 in poi	39,46

B. se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia al di fuori del limite suddetto:

<i>Scaglioni in GT delle navi pilotate</i>	<i>Euro</i>
0 – 2.000	52,80
2.001 in poi	58,60

2. quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

<i>Scaglioni in GT delle navi pilotate</i>	<i>Euro</i>
0 – 2.000	92,27
2.001 in poi	99,21

3. quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle due ore e mezza, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto ed alloggio riservato agli ufficiali.

4. quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, il compenso è il seguente:

<i>Scaglioni in GT delle navi pilotate</i>	<i>Euro</i>
0 - 2.000	33,07
2.001 in poi	39,46

Tale compenso è dovuto per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere nel porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto.

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro.

5. qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:

50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi, quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora, senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

6. quando il pilota venga inviato dagli interessati incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7. qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa, quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima della manovra.

#### **ARTICOLO 5**

Per l'assistenza alle prove a mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc..., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso:

<i>Scaglioni in GT delle navi pilotate</i>	<i>Euro</i>
0 - 2.000	84,71
2.001 in poi	95,16

#### **ARTICOLO 6**

I compensi di cui agli articoli 4 e 5 hanno carattere forfettario e non soggetti pertanto alle maggiorazioni di cui all'articolo 3.



## ARTICOLO 7

Alle navi traghetto appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare che effettuano almeno tre approdi settimanali, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal 1° al 3° approdo	100% tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
dal 4° al 10° approdo	90% tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
dal 11° al 20° approdo	80% tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
oltre il 20° approdo	70% tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla Corporazione Piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo.

Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, specificando anche quali delle diverse condizioni risultano integrate (tipologia di traffico, frequenze, etc.); analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1.

Analogamente, il Corpo dei Piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo e una partenza (con rilascio di spedizioni).

Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da gennaio.

**ARTICOLO 8**

Il presente decreto, che abroga il precedente decreto n° 77/2002 del 20 dicembre 2002, entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2005.

Alvona, il 29 DIC. 2004

**IL DIRETTORE MARITTIMO  
Contrammiraglio (CP) Salvatore GIUFFRÈ**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Giuffrè', written over the printed name of the Director Maritime.